



Comune di Isola del Giglio

Provincia di Grosseto



REGOLAMENTO COMUNALE DEL CONTRIBUTO DI SBARCO

Art.1
Istituzione Contributo di sbarco

1. Il presente regolamento è adottato, in alternativa all'imposta di soggiorno, nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'art. 52 del Decreto Legislativo del 15 dicembre 1997, n° 446 e successive modifiche, ed è volto a disciplinare l'applicazione del contributo di sbarco di cui all'art. 33, comma 3/bis della legge 28 dicembre 2015 n° 221.
2. Il contributo di sbarco si applica, fatte salve le eccezioni di cui in seguito, a tutti i passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che forniscano collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgano servizio di trasporto di persone ai fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamento verso l'isola.
3. In presenza di più isole il Comune destina il gettito del contributo per interventi nelle singole isole minori dell'arcipelago (in proporzione agli sbarchi effettuati).

Art.2
Modalità di riscossione e riversamento

1. Il contributo di sbarco è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dai soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone ai fini commerciali. Essi sono responsabili del pagamento del contributo, del riversamento del medesimo al Comune e degli adempimenti previsti dalla legge e dal presente Regolamento.
2. Modalità diverse di riscossione possono essere individuate con delibera di Giunta, in relazione alle particolari modalità di accesso all'isola o alle isole, comprese nel territorio comunale.
3. Con cadenza trimestrale, entro il 15esimo giorno del mese successivo al trimestre appena concluso, i responsabili del riversamento devono redigere apposita dichiarazione, dando evidenza dei seguenti dati, divisi per mese di riferimento:
 - a. Numero di passeggeri totali;
 - b. Numero paganti;
 - c. Numero esenti;

4. Per omessa o infedele presentazione della dichiarazione sul numero di passeggeri soggetti al Contributo, accertata dal Comune titolare della potestà impositiva, è applicata alla compagnia ed ai soggetti che svolgono attività di trasporto di cui al comma 2 dell'art. 1, una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7-bis, del D. Lgs. n. 267/2000. La misura delle sanzioni è stabilita come segue:
 - a. € 275,00 in caso di trasmissione della dichiarazione entro il termine di un mese dalla scadenza stabilita;
 - b. € 500,00, in caso di trasmissione della dichiarazione oltre il termine di cui al punto sopra (a.);
 - c. € 500,00, in caso di infedele dichiarazione;

Per omesso, ritardato o parziale versamento del Contributo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n° 471 e successive modifiche. Per quanto non previsto con il presente Regolamento si applica l'art. 1, commi dal 158 al 170, della legge 27 dicembre 2006, n° 296.

5. I soggetti responsabili della riscossione del Contributo sono tenuti a riversare, al Comune o ai Comuni titolari della potestà contributiva, il contributo riscosso entro il 15esimo giorno del mese successivo a quello di riscossione.
Per i soggetti che usufruiscono del sistema di pagamento attraverso i voucher, il versamento del contributo avverrà entro 90 giorni dalla fine del mese di riferimento.
6. Il versamento sarà effettuato mediante bonifico bancario.
7. Entro il 15 gennaio di ogni anno, le compagnie di navigazione hanno l'obbligo di trasmettere e sottoscrivere una rendicontazione finale dei versamenti effettuati durante tutto l'anno precedente in favore del Comune.

Art.3

Finalità del Contributo

Il gettito derivante dall'applicazione del Contributo di Sbarco è destinato a finanziare interventi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, interventi di recupero e salvaguardia ambientale, nonché interventi ed attività in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità.

Art.4

Esenzioni

1. Il Contributo non è dovuto dai soggetti residenti nel Comune o nei Comuni, insistenti nella medesima isola, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, dai componenti dei nuclei

familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale nel Comune e che sono in tutto parificati ai residenti.

2. Sono inoltre previste le seguenti categorie di esenzione dal pagamento del contributo e precisamente:
 - a) i bambini di età inferiore ai 4 anni, per i quali rispondono i tutori legali.
 - b) il personale dipendente della compagnia di navigazione che sulla nave svolge attività lavorativa.
 - c) il personale adibito ai servizi sanitari e di soccorso medico, trasporto funebre, servizi di polizia ed antincendio;
 - d) i portatori di handicap;
3. Coloro che rientrano in una delle suddette categorie, dovranno compilare e sottoscrivere un'autocertificazione di diritto all'esenzione. Tale autocertificazione dovrà essere consegnata in copia al personale preposto alla biglietteria, e in particolare dovrà contenere:
 - a) In caso di soggetti tenuti al versamento dell'IMU al Comune di Isola del Giglio, che a tal fine sono equiparati ai residenti, potranno essere inseriti anche i dati relativi ai componenti del nucleo familiare ai fini dell'estensione dell'esenzione;
 - b) In caso di bambini con età inferiore ai 4 anni, i tutori legali dovranno, sotto la propria responsabilità, riportare i codici fiscali dei minori e firmare il modulo d'esenzione;
 - c) Per gli studenti pendolari, in caso di minori,
 - Indicare il nome dell'istituto scolastico e la sua localizzazione, completa di via, numero civico, cap e città;
 - d) Il modulo dovrà essere firmato dai tutori legali che ne rispondono;

Art.5

Quantificazione Contributo

1. Il Contributo di Sbarco può essere fissato nella misura massima di Euro 2,50 per soggetto passivo. E' possibile altresì prevedere un aumento del contributo fino a un

massimo di Euro 4,50 in relazione a determinati periodi di tempo. La misura del Contributo di Sbarco sarà definita con delibera di Giunta.

2. Il Comune può istituire il Contributo per accesso a zone di pregio disciplinate per motivi ambientali nella misura di Euro 0,50 per i soggetti che abbiano pagato il Contributo di Sbarco, e di Euro 3,00 per i soggetti che non abbiano già pagato il suddetto Contributo. La individuazione delle aree di pregio sarà definita con delibera di Giunta.

Art. 6

Disposizioni in tema di accertamento

Il Comune potrà esercitare attività di controllo sull'attività di cui all'art. 2 del Regolamento avvalendosi dei propri uffici, di uffici pubblici e altro soggetto privato detentore di dati relativi a numero di passeggeri sbarcati sull'isola.

Art.7

Riscossione coattiva

Le somme non versate ai sensi dell'art. 2 del Regolamento e le somme maggiori risultanti da specifico accertamento possono essere versate entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica della richiesta da parte del Comune.

Decorso tale termine le somme saranno rimosse coattivamente con le stesse modalità previste dall'Ente per gli altri tributi.

Art.8

Conguaglio

Nel caso di versamento in eccedenza rispetto al dovuto del Contributo, l'importo eccedente -come certificato dal Comune- può essere recuperato, dai soggetti responsabili della riscossione, mediante conguaglio a valere sulle somme dovute alla scadenza successiva al rilevamento dell'eccedenza.

Art.9

Controversie

Le controversie in materia di attuazione del presente Regolamento saranno risolte dalla normativa vigente in materia di tributi e preventivamente attraverso procedure di ADR.